

N. 29 in data 16/04/2010

Individuazione delle Frazioni non metanizzate del territorio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 – 4° comma- Legge 23.12.1999 n. 488.
AGGIORNAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che un parte del territorio comunale è stata interessata, negli anni scorsi, dalla realizzazione di impianti di distribuzione del gas metano e precisamente il Capoluogo e le Frazioni di Marzolaro, Ronzano, Giarale, San Remigio, Fragno, Fragnolo, Iano, Ciano, Linara e Ravarano.

Vista la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 Legge 23.12.1998 n. 448 che stabiliva la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio da riscaldamento e sui GPL distribuiti mediante reti canalizzate in diverse zone geografiche;
- che l'art. 12 – comma 4 – Legge 488/'99 ha sostituito la suddetta lettera c) prevedendo fra l'altro l'estensione del beneficio suddetto ad ulteriori fattispecie fra le quali "le frazioni, non metanizzate, di comuni metanizzati delle zone climatiche E".

Visto che il Comune di Calestano è stato individuato dal DPR 26.08.1993 n. 412 nella zona climatica "E" con gradi giorno 2991.

Visto il DPR 30.09.1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del GPL.

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 376/UDC-CM del 09.11.2000 relativa all'applicazione dell'art. 12 della Legge n. 488/'99 e D.L. n. 268/2000.

Viste le istruzioni emanate dall'Agenzia delle Dogane con Decreto in data 23.01.2001.

Vista la legge 23.12.2009 n° 191 – Legge Finanziaria 2010.

Preso atto della nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 5961 del 15/10/2010, avente per oggetto "Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010";

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale N° 23 del 05/04/2001 e di Consiglio Comunale N° 23 del 26/06/2008, con le quali il Comune di Calestano individuava le zone del territorio comunale non metanizzate nelle quali poter applicare la riduzione del prezzo del gasolio e GPL;

Ritenuto oggi di confermare il contenuto della precedente deliberazione di Consiglio Comunale N° 23 del 26/06/2008.

Acquisito il parere tecnico favorevole da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000.

A voti favorevoli all'unanimità:

DELIBERA

- 1) di confermare il contenuto della Deliberazione N° 23 del 26/06/2008, avente per oggetto “Individuazione delle Frazioni non metanizzate del territorio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 – 4° comma- Legge 23.12.1999 n. 488”, AGGIORNAMENTO” .
- 2) di confermare pertanto, quali zone del territorio comunale non metanizzate, site al di fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale, nelle quali potrà essere applicata la riduzione del prezzo del gasolio e GPL, le seguenti frazioni o località:
 - Frazione di VALLERANO;
 - Frazione di VIGOLONE;
 - Frazione di CANESANO;
 - Frazione di RAMIANO: dal Numero Civico 32 al Numero Civico 55/A;
 - Case sparse della Frazione di MARZOLARA:
 - i Numeri 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, VIA CASANUOVA;
 - i Numeri 1, 2, 3, CASTELLO;
 - i Numeri 3, 4, PILA;
 - i Numeri 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 24, 28, TORRE;
 - i Numeri dal 124 al 134 ex VIA TORRE
 - i Numeri 111, 112, 112/a, 112/b, 112/c, COSTA CERIOLI;
 - i Numeri 151, 152, FABIOLA;
 - i Numeri 153, 153/a, 153/d, FABIOLA-BOSCARINO;
 - i Numeri 158, 159, 160, 161, PRAGUZZO;
 - i Numeri 162, 163, 163/d, 165/a, PIOPPONE
 - Case sparse del Capoluogo:
 - dal Numero Civico 4 al Numero Civico 16 (ALPICELLA)
 - dal Numero Civico 25 al Numero Civico 38 (BORSANO)
 - i Numeri Civici 43, 44 (Rivara), 71/A, 72, 72/A, 72/B, 72/C, 73, 74, 80/A (S.Remigio-Montale), 81, 82, 83 (Magazzora)
 - Case sparse di RAVARANO: dal Numero Civico 109 al Numero Civico 175;
- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio di effettuare le necessarie pubblicazioni e comunicazioni;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
- 5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.